



Comune di MONTEROTONDO



Comune di MENTANA

COMUNE DI FONTE NUOVA



DISTRETTO RM5.1

Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo

**REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO NEL
REGISTRO DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI ALLA PERSONA NEI
COMUNI DEL DISTRETTO RM 5.1"**

PREMESSA

Il presente Regolamento definisce le procedure e i criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano servizi alla persona, ed è adottato dal Comitato Istituzionale del Distretto in forza dei poteri conferiti dagli articoli 44 co. 3 lett e), L.R. n.11/2016, e per espressa previsione dell'art. 4 co.1, lett. g) n. 4 della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del presente Distretto Rm5.1, si prefigge di attuare gli obiettivi previsti nel Piano Sociale di Zona e nel Piano Regionale vigenti e dunque di garantire al cittadino - utente un'ampia e altamente qualificata platea di Soggetti, erogatori di servizi, accreditati e iscritti nell'apposito Registro istituito e tenuto presso l'Ufficio di Piano.

L'accreditamento realizza il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale consentendo l'affidamento di servizi a soggetti del c.d. Terzo Settore, scevri da scopi di lucro come peraltro previsto dallo D.lgs.n.117/2017 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*",

In punto di accreditamento occorre altresì riportarsi alle indicazioni dell'Anac che nelle Linee Guida in corso di consultazione ritiene che trattasi di "**atto abilitativo di secondo grado**" volto ad instaurare un rapporto tra accreditato e accreditante ispirato ad una logica disussidiarietà".

Il presente regolamento disciplina l'iscrizione nel Registro Distrettuale di Accreditamento degli organismi che intendono operare nei servizi alla persona, nonché la gestione del Registro medesimo.

La presente regolamentazione ed il conseguente obbligo di iscrizione ai registri di accreditamento riguarda l'affidamento dei servizi alla persona previsti all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) e fondati sulla definizione di piani individuali di intervento. Per quanto riguarda altri servizi previsti all'interno dei Piani di Zona e del Piano Regolatore Sociale Cittadino, si fa riferimento al quadro normativo riguardante il terzo settore nelle sue diverse articolazioni.

Il sistema dell'accreditamento dei servizi alla persona garantisce il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio cittadino;
- superare la logica dell'erogazione di prestazioni per realizzare progetti di aiuto personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita, sulla base di un ventaglio differenziato di opportunità;
- porre il cittadino ed il nucleo familiare al centro del sistema di servizi;
- garantire a ogni cittadino utente l'esercizio del diritto di scelta e di tutela sociale;
- collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro in un'ottica di sviluppo locale;
- assicurare un uso ottimale delle risorse impiegate;
- promuovere la progettazione e la programmazione distrettuale;
- assicurare un sistema di valutazione partecipata ed imparziale della qualità quale volano per lo sviluppo dei servizi alla persona.
- garantire un sistema di valutazione delle prestazioni degli enti erogatori;

Per l'effetto, il presente Regolamento disciplina le norme per l'accreditamento gli interessati dovranno possedere i requisiti indicati nel DGR.n.88/2017 ("*Servizi e interventi sociali di assistenza alla*

persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223”) oltre a mantenere nel tempo i prescritti standard di qualità e ad assolvere gli ulteriori oneri di aggiornamento, formazione del proprio personale e di costante informazione dell’Ufficio di Piano in merito all’assolvimento degli impegni assunti con l’utente. A seguito dell’istituzione del Registro, gli utenti aventi diritto ai servizi socio-assistenziali previste dal presente regolamento potranno liberamente scegliere tra le strutture accreditate il soggetto dal quale ricevere gli interventi definiti secondo il piano personalizzato di assistenza.

Tanto premesso al fine del conseguimento degli obiettivi sopra esplicitati si approva il seguente regolamento disciplinante l’iscrizione al Registro delle organizzazioni eroganti servizi alla persona.

AMMINISTRAZIONE ACCREDITANTE

Denominazione: Distretto Sociale RM5.1 - Capofila Comune di Monterotondo - Piazza Frammartino,4 – 00015 Monterotondo (Rm) – Ufficio di Piano Tel.06.90964362 - e-mail: ufficiodipiano@comune.monterotondo.rm.it - PEC: comune.monterotondo.rm.pec@pec.it
Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

ART. 1 - ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA: DEFINIZIONE

- 1) L’accreditamento consiste in una valutazione professionale, sistematica e periodica, mirante a garantire l’appropriatezza e il miglioramento continuo dei servizi.
- 2) L’accreditamento secondo le modalità descritte nella presente disciplina è condizione essenziale per l’erogazione dei servizi alla persona a favore dei soggetti beneficiari.
- 3) Il Registro dei soggetti accreditati per i servizi alla persona sarà suddiviso in più sezioni in base alle varie tipologie di destinatari del servizio
- 4) I Soggetti che chiedono l’accreditamento devono dichiarare nella domanda di applicare le tariffe del CCNL della Cooperazione Sociale che il Comitato istituzionale prende come riferimento per gli interventi nel settore. Ad ogni modo, il soggetto accreditato dovrà osservare le tariffe e le norme previste dalla contrattazione collettiva quale richiamata dall’art. 51 del d. lgs. n. 81/2015.

ART. 2 – SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

2.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Secondo quanto previsto dal comma 1 e comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 11/2016, l'Assistenza Domiciliare è costituita da un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché a famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva e giovanile ed è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento:

- a) area dell'invecchiamento;
- b) area della disabilità e del disagio psichico;
- c) area dell'età evolutiva e giovanile.

L'assistenza domiciliare è altresì finalizzata a favorire la permanenza dei soggetti di cui al comma 1 nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse e dei componenti della famiglia che prestano loro assistenza, evitando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale. Per servizio pubblico di assistenza domiciliare socio assistenziale, di seguito denominato assistenza domiciliare, si intende, pertanto, l'insieme delle prestazioni rese nel contesto di vita quotidiana della persona finalizzati a favorire la permanenza delle persone fragili il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale, elevando la qualità della vita delle stesse e dei membri della famiglia, evitando fenomeni di isolamento e di emarginazione sociale e prevenendo, in tal modo, il ricorso a forme di istituzionalizzazione, favorendo altresì i processi di de-istituzionalizzazione. Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socio assistenziale che si differenziano in base alle singole tipologie di persone destinatarie del servizio, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un piano personalizzato di assistenza, diversificato secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere

Destinatari

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 26 della Legge Regionale n. 11/2016, l'assistenza domiciliare è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze delle persone anziane, delle persone disabili e delle persone con disagio psichico, delle persone affette da malattie cronico degenerative, non autosufficienti, aventi necessità di un'assistenza continuativa che richiede interventi di tipo socio-assistenziali.

Destinatari, pertanto, dell'assistenza domiciliare sono i minori, le persone con disabilità, anche minori, (ivi comprese le persone affette da patologie cronico-degenerative disabilitanti) e le persone anziane (ivi comprese le persone anziane non autosufficienti affette da patologie correlate all'età) che per la loro situazione personale, familiare e socio-ambientale necessitano di sostegno e affiancamento nell'espletamento delle attività della vita quotidiana e per la loro integrazione sociale.

Minori

Il servizio svolge per i minori funzioni di supporto educativo- psicologico e di prevenzione del disagio, effettua interventi finalizzati all'acquisizione delle abilità personali e sociali e favorisce la costruzione di un rapporto positivo con i genitori e con il mondo degli adulti, compresa la mediazione nelle relazioni interpersonali. Le prestazioni consistono, in particolare, in attività di tipo sociale ed educativo attraverso la promozione e il sostegno alla partecipazione ad attività culturali, formative, sportive e ricreative, attività di sostegno alla funzione educativa genitoriale.

Persone con disabilità

Il servizio offre una risposta assistenziale ai bisogni delle persone con disabilità, anche minori, al fine di favorirne l'autonomia, l'indipendenza, l'inclusione sociale, la prevenzione del disagio e del rischio di emarginazione, offrendo altresì sostegno e sollievo alle loro famiglie nel compito di accudimento.

Anziani

Il servizio è volto al miglioramento della qualità della vita e a favorire il mantenimento della persona anziana in condizioni di fragilità sociale nel proprio ambiente di vita, attraverso lo sviluppo e la conservazione dell'autosufficienza e dell'autonomia, all'accudimento delle persone anziane non autosufficienti e all'interazione con la rete familiare e sociale. Qualora il piano personalizzato preveda la prestazione di accompagnamento in ambiente extra domestico mediante il trasporto con conduzione di automezzo tale prestazione dovrà consistere in una parte specifica all'interno del pacchetto di servizi offerto.

Servizi di Assistenza per persone con Disagio Sociale

Il servizio di assistenza a persone in condizioni di disagio sociale è l'insieme degli interventi finalizzati a elevare la qualità della vita delle persone stesse, evitando fenomeni di isolamento e di emarginazione sociale e prevenendo, in tal modo, il ricorso a forme di istituzionalizzazione. Il servizio di assistenza si esplica attraverso prestazioni di tipo socio-assistenziale che si differenziano in base alle singole necessità delle persone in condizioni di disagio sociale, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un piano personalizzato di assistenza, diversificato secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere.

Destinatari dell'assistenza sono minori, disabili, adulti e anziani in condizioni di disagio sociale con bisogni differenziati che necessitano di interventi mirati, personalizzati ed in rete con gli altri servizi. Il bisogno di questa fascia di popolazione si caratterizza per lo più come complesso, perché alla carenza o alla totale mancanza di reddito si sommano spesso altri gravi fattori di disagio sociale: deprivazioni relazionali, malattia, disagio psichico, dipendenze problematiche e/o patologiche, isolamento sociale, mancanza di istruzione che per la loro situazione personale, familiare e socio- ambientale necessitano di sostegno e affiancamento nell'espletamento delle attività della vita quotidiana e per la loro integrazione sociale. Compito dei servizi sociali sarà realizzare una progettazione personalizzata e condivisa di percorsi di autonomia e di progetti di inserimento sociale e lavorativo, in stretta sinergia con la rete degli altri servizi pubblici presenti nel territorio e con gli organismi del terzo settore. Si tratta di un lavoro sociale che assume una

forte valenza educativa, perché volto principalmente all'empowerment della persona, cioè al suo "rafforzamento". Si tratta di un vasto campo di azione per i Servizi Sociali territoriali, un campo che costituisce anche terreno d'elezione per la sperimentazione di forme innovative d'intervento e per l'attivazione di proficue forme di co-programmazione con gli organismi del terzo Settore. (dalla dgr. 88).

2.3 - Presa in carico

L'accesso al servizio di assistenza avviene su domanda dell'interessato, dei suoi familiari o direttamente dai Servizi Sociali. La domanda è presentata nelle modalità stabilite dai soggetti pubblici competenti, ai quali spetta anche la regolamentazione di accesso. Per la rilevazione del bisogno potranno essere attivati strumenti e metodologie di incontro diretto sul territorio, attraverso unità di strada e operatività di educativa territoriale. La rilevazione dei bisogni della persona in condizione di grave disagio sociale riguarda la valutazione della condizione personale, familiare e socio-ambientale, basata su criteri e indicatori oggettivi, ed è finalizzata alla redazione del piano personalizzato di assistenza, anche in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale in presenza di problematiche sanitarie.

2.4 - Il piano personalizzato di assistenza e le prestazioni

Il piano personalizzato di assistenza è predisposto sulla base dei bisogni rilevati, elaborato dai servizi sociali territoriali, eventualmente coordinato con il piano assistenziale sanitario, è condiviso e accettato dalla persona destinataria del servizio ed eventualmente dai suoi familiari e sottoscritto dal soggetto erogatore del servizio, che si impegna alla sua piena e corretta attuazione. Il piano personalizzato di assistenza contiene gli obiettivi da raggiungere, la durata del piano, le prestazioni, le modalità e i tempi di attuazione delle prestazioni, la tipologia e l'intensità assistenziale, il responsabile del piano, le figure professionali coinvolte nell'attuazione del piano, i compiti specifici del personale, il sistema di verifica e i criteri di informazione. Il soggetto erogatore del servizio ha il compito di aggiornare il Servizio Sociale di riferimento sull'andamento del servizio ed eventualmente proporre modifiche del piano in base alle valutazioni con i beneficiari e i loro familiari, che dovrà essere autorizzato dal Servizio Sociale Competente.

ARTICOLO 3 - REGISTRO DISTRETTUALE DI ACCREDITAMENTO

- 1) Presso l'Ufficio di Piano è istituito il Registro di Accredimento RDA.
- 2) Il RDA è un registro aperto al quale possono chiedere l'iscrizione, senza vincoli temporali, gli organismi non lucrativi che operano nell'area dei servizi alla persona, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 4.
- 3) Il Registro costituisce, altresì anche lo strumento per individuare gli organismi operanti sul territorio distrettuale chiamati ad assumere un ruolo di soggetti attivi nella programmazione, progettazione e nella realizzazione degli interventi per l'attuazione del Piano Regolatore Sociale

- 4) Il Registro è articolato per aree d'intervento, all'interno delle quali non sono previste graduatorie per gli aventi diritto all'iscrizione

ART. 4 – REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

- 1) Il Soggetto del Terzo Settore, per poter essere iscritto nel Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona deve essere iscritto nel Registro di cui al D.Ls.n.117/2017 ove istituito, possedere i requisiti prescritti dalla normativa statale e regionale, in particolare dal DGR.n.88/2017, e possedere i seguenti ulteriori requisiti:
- a) adozione di un modello organizzativo, del Codice Etico, e nomina di Organismo di Vigilanza in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della L. 29 settembre 2000, n. 300";
 - b) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 "Codice Appalti Pubblici" e s.m.i.;
 - c) possesso, da parte del responsabile e di tutte le figure professionali operanti nel servizio per il quale si richiede l'accreditamento, dei requisiti previsti all'art. 7 - Figure professionali di cui al DGR.n.88/2017 e per almeno il 50% degli operatori di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;
 - d) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
 - e) dotazione di personale idonea quantitativamente e qualitativamente a garantire, la presa in carico delle persone destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato dalla DGR n.88/2017;
 - f) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
 - g) adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
 - h) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;
 - i) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socio-assistenziale e sociosanitario;
 - j) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge.

- 2) Il Soggetto del Terzo Settore inoltre dovrà indicare nella domanda di cui al successivo art. 5 l'impegno ad indicare una sede referente valida a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici nel territorio del Distretto RM5.1.

ART. 5 - PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO - DOMANDA

- 1) L'iscrizione nel Registro Distrettuale avviene a seguito presentazione di idonea istanza di accreditamento presentata dal soggetto interessato all'Ufficio di Piano, presso il Comune Capofila del Distretto RM 5.1
- 2) La domanda di accreditamento, con allegata la documentazione e le dichiarazioni richieste al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, deve essere redatta obbligatoriamente secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio di Piano, allegando obbligatoriamente la seguente documentazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante In sede di prima applicazione l'Ufficio di Piano pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza.
- 3) Il provvedimento di accreditamento è rilasciato dall'Ufficio di Piano, per i servizi collocati nel proprio ambito territoriale, entro novanta (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 4) L'Ufficio di Piano verifica la permanenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di decadenza dall'accREDITAMENTO.
- 5) L'Ufficio di Piano, verifica la coerenza del servizio accREDITATO rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi.
- 6) In caso di rispondenza solo parziale ai criteri di accREDITAMENTO viene rilasciato un accREDITAMENTO con prescrizioni e l'ente erogatore deve presentare un preciso piano di adeguamento, comprensivo dei relativi tempi di realizzazione.
- 7) Qualora, alla scadenza delle prescrizioni, l'ente non abbia provveduto al loro adempimento si applica, previa diffida, il provvedimento di decadenza dall'accREDITAMENTO
- 8) Il soggetto accREDITATO ha l'onere di comunicare la perdita e/o variazione dei requisiti di accREDITAMENTO di cui al precedente art. 4 entro giorni 10 dal verificarsi dell'evento che ha portato alla perdita e/o variazione dei uno dei requisiti suddetti. Entro i successivi 20 giorni il soggetto accREDITATO ha l'onere di ripristinare il requisito perso. In caso di mancata comunicazione della perdita e/o variazione del requisito o di mancato ripristino dello stesso entro il termine temporale suindicato, l'UdP, provvederà all'emanazione del provvedimento di decadenza dall'accREDITAMENTO.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO EROGATORE ACCREDITATO

- 1) Ogni soggetto erogatore, accettando di ottenere la legittimazione da parte dell'Ufficio di Piano con l'accREDITAMENTO, si impegna a soddisfare le richieste dei cittadini autorizzati dalle

Assistenti Sociali, secondo quanto stabilito nel piano di assistenza individuale.

- 2) Il soggetto erogatore “accreditato” può erogare interventi anche a cittadini che ritengano di acquistare autonomamente ed a proprie spese servizi di assistenza domiciliare nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente disciplinare.
- 3) Il Soggetto erogatore “accreditato”, al fine di garantire la qualità degli interventi, dovrà:
 - a) disporre di una sede operativa o amministrativa sul territorio del Distretto;
 - b) predisporre una propria “Carta dei Servizi” di presentazione del soggetto erogatore e dei servizi offerti;
 - c) disporre di personale addetto all'espletamento del servizio per il quale è accreditato;
 - d) garantire la continuità assistenziale degli operatori impiegati al fine di favorire il rapporto relazionale che è fattore determinante nella qualità dell'intervento socio-assistenziale.
 - e) garantire la tutela della sicurezza e riservatezza dei cittadini-utenti e delle loro famiglie applicando le normative vigenti e seguendo anche un codice comportamentale cui gli operatori, in particolare gli addetti all'assistenza di base, si attengono;
 - f) garantire il mantenimento dei requisiti richiesti;
 - g) operare e collaborare in sinergia con gli Assistenti Sociali dei tre Comuni ed attenersi a tutte le prescrizioni, oneri e adempimenti prescritti nel piano personalizzato di assistenza;
 - h) garantire l'operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi.

ART. 7 – FIGURE PROFESSIONALI DEI SOGGETTI ACCREDITATI

Il personale operante presso il soggetto erogatore del servizio per il quale è accreditato, svolge le attività assicurando tempestività, adeguatezza e continuità dell'intervento e possiede i titoli formativi e professionali di seguito indicati:

Il responsabile del servizio

E' la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto erogatore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso. Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) programma, organizza e coordina le attività;
- b) garantisce la corretta e piena attuazione, dei piani personalizzati;

- c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
- d) gestisce il personale impiegato.

Il ruolo del responsabile del servizio è ricoperto da:

- laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani);
- laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni di cui almeno 2 nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani) diplomati di scuola secondaria superiore, con esperienza adeguatamente documentata di almeno 6 anni nel ruolo di responsabile, di cui almeno 2 nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani).
- L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto. Oltre al responsabile del servizio deve essere garantita la presenza di figure professionali qualificate, in relazione alla tipologia del servizio prestato, alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza seguita.

L'Assistente sociale

E' la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa, che supporta le persone destinatarie delle prestazioni con interventi di natura socio-assistenziale, volti anche alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'inizio dell'attività assistenziale. Favorisce il migliore utilizzo delle risorse offerte dal soggetto erogatore e quelle presenti sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia d'origine e con l'ambiente di provenienza al fine di prevenire forme di isolamento, collabora e promuove l'attività sociale in relazione ai singoli piani personalizzati di assistenza.

L'educatore professionale

E' la figura professionale che svolge compiti di assistenza e sostegno per la realizzazione del piano personalizzato di assistenza e dà concreta attuazione allo stesso per il raggiungimento degli obiettivi - vi ivi previsti. Egli è principalmente "un agente di cambiamento" poiché lavora sui progetti di vita degli utenti, con l'obiettivo di coniugare le risorse personali del soggetto con le risorse esterne, in integrazione con l'ambiente. In particolare:

- a) nell'ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali delle persone prese in carico, nonché all'integrazione sociale, in stretto rapporto con l'assistente sociale partecipando altresì ai momenti di progettazione e di verifica nel lavoro di équipe del servizio;
- b) nell'ambito dei servizi per minori svolge una funzione di supporto all'organizzazione familiare e promuove momenti di interazione con l'ambiente di riferimento, familiare e di relazione, di ogni singolo minore, nonché con la rete dei servizi del territorio.

La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell'ambito delle classi di laurea per le professioni sociali.

Gli operatori:

Gli operatori sono la figura professionale la cui attività è rivolta a garantire assistenza nelle necessità primarie della persona, favorendo il benessere e l'autonomia all'interno del contesto di vita quotidiana della persona. Assiste la persona fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale, nell'alimentazione, nonché di aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie, nella gestione e nella sicurezza degli ambienti di vita, svolge assistenza nella sfera della comunicazione e della relazione, nell'accompagnamento della persona e nelle attività di tempo libero. Si relaziona con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garanzia di accesso a tali servizi.

La funzione di operatore può essere svolta da:

- a) operatori sociosanitari (OSS);
- b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatori socio-assistenziali (OSA);
- d) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani, persone con disagio sociale), purché entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati.

Il mancato conseguimento del titolo entro un 1 anno dall'iscrizione fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

Qualora diverse funzioni del servizio facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità. Il responsabile e le altre figure professionali del servizio, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.

ART. 8 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEL SOGGETTO EROGATORE NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO DI PIANO.

- 1) Il Soggetto erogatore con la richiesta di accreditamento assume l'obbligo di mantenere i requisiti di cui al precedente art. 4.

- 2) Il Soggetto erogatore accreditato, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di prestazione dell'Utente autorizzato, deve prendere contatti con lo stesso.
- 3) Il Soggetto Erogatore deve accordarsi con l'Assistente Sociale dell'Ufficio di Piano per le verifiche dell'andamento del programma assistenziale da effettuarsi, di norma, dopo il primo mese dall'inizio dell'intervento.
- 4) Qualora la verifica effettuata introduca modifiche nella tipologia degli interventi/servizi verrà modificato il Piano di Intervento, che deve essere recepito nel contratto tra cittadino- utente e soggetto erogatore ad integrazione del precedente buono emesso.
- 5) Qualora il comportamento tenuto dal singolo cittadino/utente risulti incompatibile con l'esecuzione delle prestazioni assistenziali, il Soggetto Accreditato dovrà darne immediatamente comunicazione all'assistente sociale dell'Ufficio di Piano al fine di consentire le opportune valutazioni circa la sospensione/interruzione/modifica dei servizi erogati al singolo utente beneficiario
- 6) Il soggetto erogatore, decaduto dal Registro, dovrà immediatamente consegnare agli Assistenti Sociali tutta la documentazione connessa ai progetti assistenziali personalizzati, relativi ai cittadini-utenti autorizzati con i quali ha stipulato i prescritti contratti.

ART. 9 - RUOLO E FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PIANO

- 1) L'accoglimento della domanda del cittadino-utente resta attribuito agli Assistenti Sociali che promuovono la qualità della vita e i diritti di cittadinanza della persona attraverso un sistema integrato di interventi/servizi.
- 2) Il sistema integrato attiva il collegamento operativo e promuove le sinergie professionali tra tutti i servizi del territorio, al fine di assicurare continuità assistenziale e di cura ed appropriatezza tra servizi attivati e bisogni valutati.
- 3) L'Ufficio di Piano, attraverso i Servizi Sociali Comunali, garantisce la valutazione della domanda di aiuto e la elaborazione del progetto assistenziale, riconoscendo al cittadino-utente ed alla sua famiglie di essere protagonista del proprio progetto di assistenza. A tal fine, il cittadino/utente e la sua famiglia che utilizzano i Servizi Sociali Comunali, partecipano e collaborano alla formazione del progetto assistenziale.
- 4) Per stimolare la più ampia fruizione dei servizi di assistenza domiciliare, l'Ufficio di Piano promuove azioni informative rivolte al cittadino.
- 5) L'Ufficio di Piano assicura e svolge compiti di controllo, vigilanza e tutela sul buon andamento del Servizio.

ART. 10 - VALUTAZIONE DEI SERVIZI

- 1) L'Ufficio di Piano con periodicità annuale effettua la valutazione sulla qualità dei servizi erogati tramite le seguenti modalità:
 - a) relazione annuale del responsabile del servizio erogato nella quale dichiara il permanere di tutti i requisiti previsti per l'accreditamento del soggetto gestore richiesti per l'iscrizione dal presente regolamento e illustra con adeguato livello di dettaglio l'attività svolta nel corso del periodo stabilito, in relazione al servizio erogato. Il responsabile del servizio erogato è tenuto ad adottare misure idonee per tradurre i reclami in azioni correttive al fine di migliorare la qualità e l'efficacia delle prestazioni;
 - b) rilevazione del grado di soddisfazione della persona presa in carico a seguito della domanda nei seguenti ambiti: area dell'accesso al servizio (modalità di presentazione del servizio, tempistica per l'attivazione del servizio a seguito della domanda, ecc.); area della relazione (rapporto con il responsabile del servizio, etc.); area della professionalità e operatività (puntualità degli operatori, tempestività nelle comunicazioni di variazioni, risoluzione di problematiche, deontologia nel comportamento, corrispondenza delle prestazioni erogate con quanto previsto dal piano, ecc.). Quando il destinatario del servizio ha ridotte capacità cognitive tali da impedire l'espressione della valutazione questa è effettuata dal familiare o da altra persona giuridicamente responsabile. Per i minori l'Assistente Sociale territoriale acquisisce dai minori stessi e con colloqui riservati, le loro considerazioni sul servizio.
 - c) visite ispettive effettuate dai Servizi sociali territoriali in occasione dell'attività di controllo e vigilanza prevista dalla vigente normativa.
 - d) eventuali altri criteri suggeriti
- 2) La valutazione positiva del servizio erogato, espressa secondo criteri e parametri degli strumenti di valutazione definiti dall'Ufficio di Piano e dai Servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro da parte del soggetto gestore dei servizi.

Art. 11 - DOVERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI DEL SOGGETTO EROGATORE NEI CONFRONTI DEL CITTADINO – UTENTE AUTORIZZATO

- 1) Il soggetto erogatore autonomamente scelto dal cittadino-utente è tenuto a rendicontare l'intervento all'Uff. di Piano, in conformità del progetto condiviso. Oltre a ciò, è tenuto a:
 - a) comunicare la propria eventuale cancellazione definitiva dal Registro dei soggetti accreditati ai cittadini-utenti autorizzati garantendo, comunque, la fornitura degli interventi previsti nei singoli progetti personalizzati, per un periodo di 15 giorni;
 - b) vietare che l'operatore socio-sanitario accetti compensi, di qualsiasi natura, dal cittadino-utente e/o dalla sua famiglia;
 - c) attenersi allo svolgimento degli interventi, a quanto indicato nel Piano personalizzato di assistenza, seguendo le indicazioni contenute nei disciplinari;
 - d) osservare e fare osservare le disposizioni di cui al GDPR (Reg.to UE n. 679/2016 e ss. mm. ii.).
 - e) assicurare comportamenti, da parte dei propri operatori, volti alla tutela della sicurezza

- personale dei cittadini e al controllo dell'accesso alle loro abitazioni;
- f) informare immediatamente, anche telefonicamente, l'Assistente Sociale territoriale che si attiverà per verificare i motivi di tale assenza e dell'impedimento all'attuazione degli interventi previsti. Se il soggetto erogatore non comunica all'Assistente Sociale l'assenza dall'abitazione del cittadino-utente, non ha diritto al pagamento degli interventi non resi.
 - g) Per le attività di cura alla persona e tutela della salute erogare il servizio presso il domicilio dell'utente. Sono esclusi dal presente regolamento gli alloggi degli utenti all'interno di strutture residenziali e semi-residenziali

ART. 12 - REGOLE COMPORTAMENTALI.

- 1) L'Operatore del Soggetto Accreditato nel presentarsi all'utente e ai familiari ha l'obbligo di:
 - a) verificare il piano personalizzato di assistenza al fine di concordare con l'utente e/o familiari l'esecuzione del proprio intervento;
 - b) rapportarsi direttamente con la persona interessata, nel rispetto della sua autonomia, per comprendere come questa percepisce il problema e che aspettative abbia;
 - c) acquisire le informazioni necessarie sulle abilità/disabilità dell'utente, sulla sua rete di sostegno e su quelle necessarie per finalizzare ed adeguare l'intervento alle esigenze individuali;
 - d) non acquisire informazioni non pertinenti nel rispetto della privacy.

- 2) L'Operatore del Soggetto Accreditato nell'eseguire l'intervento concordato nel Piano Assistenziale ha l'obbligo di:
 - a) rispettare gli impegni previsti dal Piano personalizzato di assistenza eseguendo le prestazioni nei tempi concordati al fine di osservare gli impegni assunti e di favorire un rapporto di fiducia;
 - b) tenere conto del comportamento dell'utente nel suo agire quotidiano, valorizzando le capacità residue della persona;
 - c) spiegare alla persona interessata le procedure, rassicurandola in presenza di eventuali timori;
 - d) riordinare l'ambiente usato ripristinando le condizioni precedenti
 - e) prestare attenzione all'ambiente, agli strumenti ed agli eventuali ausili necessari;
 - f) stimola, quando possibile, la collaborazione attiva dell'utente agendo nel rispetto delle abitudini dell'assistito e promuovendo la scelta di comportamenti adeguati alla corretta esecuzione delle attività riguardanti la vita quotidiana;
 - g) rispettare la privacy dell'utente; non esprime giudizi; non si inserisce nelle dinamiche relazionali del nucleo familiare;
 - h) riferire all'Assistente Sociale sulle eventuali difficoltà o non pertinenza del programma di aiuto.

ARTICOLO 13 - ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio avviene su domanda dell'interessato, dei suoi familiari o da soggetti giuridicamente incaricati o da soggetti giuridicamente preposti alla tutela della persona destinataria del servizio. La domanda annuale è presentata nelle modalità stabilite dall'Ufficio di Piano”.

ARTICOLO 14 - RILEVAZIONE DEL BISOGNO, PRESA IN CARICO E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

La presa in carico della persona viene effettuata ad opera dei servizi sociali, sulla base dei bisogni, preliminarmente rilevati, in riferimento agli specifici aspetti oggetto di valutazione multidimensionale per le singole tipologie di persone destinatarie del servizio (con particolare riguardo alla situazione personale, familiare e socio-ambientale), in collaborazione con la famiglia, con l'Azienda sanitaria locale in presenza di problematiche sanitarie, con i servizi educativi e scolastici in caso di minori.

ARTICOLO 15. PIANI DI INTERVENTO INDIVIDUALI

1. Con il termine “Piano di intervento individuale” si intende l'insieme dei servizi e degli interventi attivati in favore del singolo utente, sulla base di una valutazione globale e complessiva dei bisogni. La costruzione dei piani di intervento individuali consente di orientare le prestazioni sociali ai bisogni specifici dei singoli cittadini mediante una diversa formulazione degli interventi meglio intesa come “pacchetto di servizi”.
2. Titolare del piano di intervento è il Servizio Sociale del Distretto 5.1. che, in accordo con il cittadino utente, individua obiettivi e prestazioni del piano di intervento medesimo e definisce le risorse necessarie per la sua realizzazione. In relazione ai soggetti con disabilità il Piano di intervento è predisposto in integrazione con il competente servizio della ASL ai sensi della normativa vigente.
3. I piani individuali di intervento sono definiti dal servizio sociale per ciascun utente e contengono: – la valutazione dei bisogni socio assistenziali; – gli obiettivi che l'azione di cura si propone di raggiungere; – la valutazione dell'intensità assistenziale necessaria e la conseguente quantificazione della quota finanziaria individuale; – la quantificazione dell'eventuale contribuzione a carico del cittadino; – i tempi di realizzazione dei piani di intervento; – le modalità ed i tempi di valutazione e di verifica dell'intervento; – il numero e la qualifica degli operatori utilizzati nella realizzazione del piano; – il nominativo della figura professionale responsabile del caso (ove necessario); – l'indicazione e possibilità di modifiche durante la durata del progetto.
4. E' possibile modificare, nel corso della durata del progetto, il piano individuale di intervento, ove ne emerga la necessità.

La scheda del piano di intervento individuale (PAI) deve essere sottoscritta:

- a) dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano titolare dell'intervento;
- b) dal cittadino utente o da chi ne ha la tutela;

- c) dal Soggetto Accreditato erogatore del servizio;
- d) dalla ASL per gli interventi integrati;
- e) da altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione degli interventi integrati.

5. La copia del piano individuale di intervento deve essere consegnata al cittadino utente. I piani individuali sono raccolti nella banca dati dell'Ufficio di Piano per la valutazione e la programmazione della rete dei servizi, nel rispetto delle norme contemplate dal GDP

ART. 16 - SERVIZI NON RESI

- 1) Nel caso di particolari esigenze personali o di ricoveri in strutture residenziali che non consentano la regolare fruizione degli interventi già autorizzati, il cittadino-utente e/o la sua famiglia devono comunicare al soggetto erogatore ed al Servizio Sociale la necessità di una sospensione dell'intervento/servizio almeno 24 ore prima. Nel caso l'utente e/o la famiglia non rispetti il termine sopraindicato, l'utente dovrà farsi carico esso stesso dell'intero corrispettivo degli interventi previsti e non realizzati.

ARTICOLO 17 - DIRITTI DEL CITTADINO UTENTE

1. Ogni cittadino utente dei servizi accreditati ha diritto:
 - a) ad essere informato su tutti i servizi disponibili, in modo semplice ed in grado di superare difficoltà linguistiche, fisiche o culturali;
 - b) all'attivazione di un servizio di cura personalizzato, tramite un piano individuale di intervento che riconosca e rispetti le differenze; – ad esercitare la propria facoltà di scelta;
 - c) alla continuità del percorso di cura assistenziale; – al rispetto della riservatezza; – all'accesso a forme di tutela sociale;
 - d) alla partecipazione attiva alla verifica di qualità dei servizi;
 - e) ad essere informato sulla quota finanziaria per la copertura del P.I.I. (Piano di Intervento Individuale)
2. L'utente ha facoltà di scegliere l'organismo che realizzerà gli interventi previsti dal "piano di intervento individuale" concordato con il servizio che esercita la presa in carico, nel caso dell'area disabili congiuntamente con le ASL. La scelta potrà avvenire tra gli organismi accreditati nel Registro per lo specifico settore e che abbiano presentato offerte progettuali idonee.
3. Qualora l'utente non intenda avvalersi della facoltà di scelta, il servizio sociale propone al Responsabile del Servizio sociale competente, l'organismo accreditato per l'area di

intervento richiesta idoneo alla realizzazione del Piano di intervento individuale, previa consultazione dell'Ufficio referente.

4. Nei casi di utenti minorenni, di interdetti o inabilitati, la scelta sarà effettuata dal tutore o dal curatore con il sostegno del servizio sociale.
5. L'utente può esercitare il diritto di scelta all'atto dell'avvio del progetto di intervento o in fase di verifica e di ridefinizione del medesimo. La facoltà di scelta, espressa in forma scritta, non può essere comunque esercitata più di una volta l'anno, fatti salvi i casi che impongano una valutazione dell'intervento da parte del servizio sociale.
6. Qualora l'utente segnali disservizi o inadempienze nello svolgimento del servizio erogato, il Servizio Sociale, nel caso dell'area disabili congiuntamente con le ASL, provvederà ad accertare quanto segnalato, individuando eventuali soluzioni alternative. In caso negativo l'utente sarà chiamato a scegliere un altro organismo gestore, anche superando i vincoli temporali già citati.

Articolo 18 – Tariffe per l'erogazione dei Servizi

Le tariffe relative all'erogazione dei Servizi alla persona sono stabilite annualmente dal Comitato Istituzionale nel rispetto dei CCNL del Lavoro.

ART. 19 – REGISTRO DEI SOGGETTI ACCREDITATI, DURATA E PUBBLICITA'

- 1) Il Registro Distrettuale dei Soggetti Accreditati è articolato in sottosezioni in base ai soggetti destinatari del servizio:
 - a) Servizi per anziani
 - b) Servizi per minori
 - c) Servizi per persone con disabilità
 - d) Servizi per disagio sociale
- 2) Il registro dei soggetti accreditati ha durata di tre anni dalla data della sua istituzione.
- 3) Nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" di tutti i Comuni appartenenti al Distretto RM5.1 è pubblicato il registro telematico dei servizi sociali e socio-sanitari accreditati. Nel registro sono resi pubblici i seguenti dati:
 - a) denominazione del servizio;
 - b) sede;
 - c) destinatari;
 - d) dati dell'ente gestore;
 - e) dati del provvedimento di accreditamento con il periodo di validità.

ART. 20 - NORME FINALI DI RINVIO

- 1) Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento si osservano, inoltre, tutte le disposizioni del Codice Civile e le leggi ed i regolamenti che riguardano la materia.
- 2) La presentazione della domanda di accreditamento equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme e regolamenti vigenti riguardanti la materia, nonché, alla completa accettazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento